

## LA GESTIONE FISCALE DEGLI ACQUISTI DI BENI SU INTERNET

di *Marcello Orsatti* – Esperto fiscale

### in questo articolo...

Gli acquisti di beni su internet, anche a causa della situazione di emergenza dovuta al Covid-19, sono sempre più diffusi nelle aziende, ma rappresentano anche una delle casistiche più difficili da gestire correttamente dal punto di vista fiscale, soprattutto quando il fornitore è non residente.

Errori in fase di implementazione dell'ordine, fornitori esteri con stabili organizzazioni, rappresentanti fiscali o identificati in Paesi diversi, difficoltà nel capire da dove proviene la merce e documentazione riguardante l'acquisto spesso non facilmente comprensibile, contribuiscono ad alimentare l'incertezza negli uffici amministrativi delle imprese.

La crescente diffusione degli acquisti su internet da parte delle aziende è dovuta a diversi fattori: il risparmio in termini di costo, la comodità nel ricevere i beni direttamente in sede, e l'enorme offerta di prodotti non sempre disponibili nei negozi tradizionali.

A fronte degli innegabili vantaggi, gli acquisti su internet creano notevoli problemi agli uffici amministrativi delle aziende che si trovano a dover gestire molteplici fatture che pervengono da fornitori sempre diversi, spesso per importi modesti, dove non sono chiari i fattori determinanti per il loro corretto trattamento fiscale e cioè:

- 1) il Paese di residenza del fornitore;
- 2) il Paese di provenienza della merce.

A complicare ulteriormente la gestione amministrativa di questi acquisti contribuiscono gli errori commessi nella fase di implementazione dell'ordine, ad esempio la mancata/errata indicazione della partita IVA del cliente: come vedremo, infatti, i criteri di applicazione dell'IVA variano a seconda che il cliente sia un privato oppure un soggetto passivo d'imposta (impresa o professionista).

### ■ SUGGERIMENTI OPERATIVI PRELIMINARI

Prima di entrare nel merito del trattamento fiscale degli acquisti su internet è opportuno fornire alcuni suggerimenti operativi che possono semplificare il lavoro degli uffici amministrativi.

Innanzitutto, è indispensabile **fornire le corrette indicazioni ai colleghi, che hanno la possibilità di acquistare su internet con carta di credito aziendale**, circa il corretto inserimento dei dati dell'azienda nella fase di inserimento dell'ordine on-line (in casi estremi prevedere che l'ordine venga inserito con l'assistenza dell'amministrazione). Come vedremo meglio nel seguito,

è di fondamentale importanza che il fornitore capisca di trovarsi di fronte a un cliente soggetto passivo d'imposta dotato di partita IVA e non a un privato.

Inoltre, è importante che venga data immediata comunicazione all'amministrazione dell'acquisto: è necessario evitare che l'acquisto emerga solo dal controllo delle uscite della carta di credito perché potrebbe essere troppo tardi per porre in essere gli adempimenti fiscali. Ad esempio, l'autofattura per acquisti da fornitori extra-UE di beni che si trovano già in Italia (no importazione) deve entrare nella liquidazione IVA del mese di pagamento perché quest'ultimo rappresenta il momento in cui l'operazione si considera rilevante ai fini IVA<sup>1</sup>.

Alcune aziende hanno previsto delle soglie minime di acquisto (ad esempio 50 o 100 €) per evitare di dover gestire una mole eccessiva di fatture per importi minimi.

Altre aziende hanno scelto di bloccare totalmente questa tipologia di acquisti per impossibilità materiale di gestirli correttamente, si consideri ad esempio come un soggetto split payment possa trovarsi in difficoltà nel comunicare questo requisito fondamentale per la corretta fatturazione ai fornitori su internet.

Da un punto di vista pratico, è possibile semplificare la registrazione degli acquisti su internet utilizzando il **documento riepilogativo** e pertanto effettuare **un'unica registrazione mensile di tutte le fatture di importo inferiore a 300 € anche in caso di autofatture o integrazioni per acquisti da fornitori esteri** in applicazione del reverse charge ex art. 17 comma 2 D.P.R. n. 633/72<sup>2</sup>.

Veniamo ora al trattamento fiscale degli acquisti su internet da parte di soggetti passivi d'imposta (imprese/professionisti).

## ■ LE DUE VARIABILI DA CONSIDERARE NEGLI ACQUISTI SU INTERNET

Il corretto trattamento IVA da parte di un'impresa italiana acquirente di beni su internet dipende dalla conoscenza delle seguenti due variabili:

- 1) identificazione del Paese di residenza del fornitore: IT, UE o extra-UE;
- 2) identificazione del Paese provenienza della merce: IT, UE o extra-UE.

Esaminiamo le due variabili prima di combinarle tra loro.

### PRIMA VARIABILE: LA RESIDENZA DEL FORNITORE

Per soggetto passivo residente nel territorio dello Stato si intende<sup>3</sup>:

- un'impresa che ha la **sede legale** (o effettiva) nel territorio dello Stato;
- una **stabile organizzazione** (SO) nel territorio dello Stato di un'impresa non residente ma **solo per le operazioni rese o ricevute dalla stabile**.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 633/72.

<sup>2</sup> Art. 6 commi 6 e 6-bis D.P.R. n. 695/96: "6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300, può essere annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota. 6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo."

<sup>3</sup> Art. 7 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 633/72.

### Concetti chiave

#### Stabile organizzazione in Italia di un'impresa estera

È un centro di attività stabile con un sufficiente grado di permanenza nello Stato e dotata di mezzi umani e tecnici per lo svolgimento della propria attività. La SO ha una partita IVA e un sede fissa (indirizzo italiano) ed è obbligata emettere fatture elettroniche a tutti i clienti italiani. La SO paga le imposte sul reddito (IRES e IRAP) in Italia.

#### Rappresentate fiscale in Italia di un'impresa estera

Un'impresa residente all'estero può dotarsi di una partita IVA italiana attraverso la nomina di un rappresentante fiscale<sup>4</sup>. Il RF può essere sia una persona fisica (di solito un professionista) che una persona giuridica (società) e risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme IVA. Il RF non è obbligato a emettere la fattura in formato elettronico (ma può farlo su base volontaria) e non paga le imposte dirette in Italia.

#### Identificazione diretta in Italia di un'impresa UE

In alternativa al RF, le imprese comunitarie (e norvegesi) possono identificarsi in Italia acquisendo direttamente una partita IVA<sup>5</sup> attraverso Modello ANR/351. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che è facilmente riconoscibile perché le 3 cifre prima dell'ultima sono 999. L'ID<sup>6</sup> non ha l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico (ma può farlo su base volontaria) e non paga le imposte dirette in Italia.

A volte non è facile distinguere tra SO, RF, ID semplicemente guardando la fattura del fornitore. È possibile reperire maggiori informazioni effettuando due tipi di controlli on-line sulla partita IVA italiana:

- sul sito dell'Agenzia delle Entrate: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva>
- sul Vies: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/vies/?locale=it](https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it)

Per gestire correttamente gli acquisti su internet, è importante memorizzare che un fornitore con sede legale all'estero non può mai essere considerato residente in Italia, **anche se ha nominato nel nostro Paese un rappresentante fiscale (RF) o si è identificato direttamente (ID) acquisendo una partita IVA italiana.**

Solo la SO in Italia comporta la residenza limitatamente alle operazioni gestite dalla stessa.

#### Acquisti di beni su internet da fornitori residenti in Italia

Se il fornitore è residente in Italia e l'ordine viene inserito correttamente, la gestione fiscale dell'acquisto su internet non crea particolari difficoltà. All'impresa acquirente perverrà una

<sup>4</sup> La nomina del rappresentante fiscale deve avvenire alternativamente tramite:

– atto pubblico;

– scrittura privata registrata;

– lettera annotata in apposito registro presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante.

<sup>5</sup> Art. 35-ter D.P.R. n. 633/72.

<sup>6</sup> Soggetto che ha acquisito la partita IVA in Italia identificandosi direttamente.

fattura elettronica dallo SDI che dovrà essere registrata nel registro acquisti al fine di considerare in detrazione l'imposta.

#### Acquisti di beni su internet da fornitori non residenti

L'identificazione del Paese di residenza del fornitore è di fondamentale importanza per capire chi deve porre in essere gli adempimenti IVA.

L'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che gli **obblighi** relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato **da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**, sono adempiuti dai cessionari o committenti attraverso **l'emissione dell'autofattura**.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo **stabilito in un altro Stato UE**, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/93 e cioè **integrando la fattura comunitaria**.

In sostanza, la norma consente all'acquirente soggetto passivo di integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore comunitario per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. Diversamente, in caso di acquisto da fornitori extra-UE, rimane fermo l'obbligo di emissione dell'autofattura.



*Questa diversa impostazione si giustifica col fatto che le fatture provenienti da Paesi comunitari contengono tutti gli elementi obbligatori della fattura così come previsti dalla Direttiva n. 2006/112/CE, quindi è sufficiente effettuare l'integrazione del documento con l'aggiunta dell'imposta italiana; al contrario le fatture extra-UE potrebbero essere prive di alcuni elementi fondamentali e pertanto la norma richiede l'emissione dell'autofattura.*

Se invece l'acquirente italiano non è un soggetto passivo IVA, ma un privato e l'operazione si considera effettuata in Italia, il fornitore estero deve valutare se è obbligato a nominare un RF o a identificarsi direttamente in Italia per adempiere agli obblighi IVA.

Vediamo ora i principali chiarimenti di prassi.

#### Risoluzione 20 febbraio 2015 n. 21

In questa risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il fornitore non residente, ma con RF o ID italiani non deve emettere fattura ai clienti soggetti passivi utilizzando la partita IVA italiana, ma deve utilizzare la propria partita IVA estera: *"È tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il RF o l'ID di un soggetto estero possa, per proprie esigenze, emettere nei confronti del cliente soggetto passivo residente un documento non rilevante ai fini IVA, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cliente."*

### Risposta Agenzia Entrate n. 11 del 24 gennaio 2020

Una società residente in Polonia e identificata direttamente in Italia chiede se la partita IVA italiana può essere utilizzata per emettere fattura nei confronti di clienti soggetti passivi IVA.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando i precedenti di prassi<sup>7</sup>, ha ribadito che, **anche se il fornitore estero ha RF o ID in Italia resta non residente**: "Il sistema dell'inversione contabile, previsto dall'art. 17 comma 2, è attuato attraverso due modalità alternative a seconda che il fornitore estero, sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall'UE o nell'UE. Nel primo caso (fornitore extra-UE), il committente/cessionario italiano emette un'autofattura, mentre quando il fornitore è stabilito in altro Stato dell'UE, il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi IVA integrando la fattura del fornitore."

Riassumiamo le casistiche per l'acquisto di beni rilevanti ai fini IVA in Italia da parte di un cliente soggetto passivo IVA.

Fornitore	Adempimenti IVA
Residente in Italia	Il fornitore emette e-fattura
Residente UE	Reverse charge con integrazione della fattura UE
Residente UE con SO in Italia che gestisce l'ordine	La SO emette e-fattura
Residente UE con RF o ID in Italia	Reverse charge con integrazione della fattura UE
Residente Extra-UE	Importazione doganale o reverse charge con autofattura se i beni partono dall'Italia
Residente extra-UE con SO in Italia che gestisce l'ordine	La SO emette e-fattura
Residente extra-UE con RF in Italia	Reverse charge con autofattura

## SECONDA VARIABILE: IL PAESE DI PARTENZA DELLA MERCE

Negli acquisti di beni su internet, indipendentemente dal Paese di residenza del fornitore, la merce può partire:

- dall'Italia;
- da un altro paese UE;
- da un Paese extra-UE.

Questa informazione non è sempre facile da individuare nella fattura o in altra documentazione a supporto, ma è determinante soprattutto ai fini dell'obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat o per capire se l'acquisto sarà documentato da bolla doganale di importazione.

Riassumiamo nella seguente tabella tutte le possibili combinazioni tra le 2 variabili sopra esaminate.

<sup>7</sup> Cfr. Circolari del 18 marzo 2010, n. 14 e del 21 giugno 2010, n. 36, quesito n. 31, nonché Risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E.

Acquisti di beni su internet			
Presupposti:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ il fornitore è un'impresa italiana o estera (no fornitori privati);</li> <li>■ l'acquirente è un'impresa italiana (no clienti privati);</li> <li>■ i beni sono consegnati in Italia.</li> </ul>			
	Fornitore residente in Italia (anche SO che gestisce l'ordine)	Fornitore residente nella UE (anche con RF o ID in Italia)	Fornitore residente extra-UE (anche con RF in Italia)
Partenza da IT	Il fornitore emette e-fattura con IVA	Integrazione della fattura UE + esterometro (no intra)	Autofattura + esterometro
Partenza da UE	Il fornitore emette e-fattura con IVA oppure si identifica nel paese UE di partenza per fare la cessione intra	Integrazione della fattura UE + intra 2-bis <sup>8</sup> + esterometro	Autofattura + esterometro
Partenza da extra-UE	Importazione con IVA in bolletta doganale	Importazione con IVA in bolletta doganale	Importazione con IVA in bolletta doganale

Approfondiamo alcuni dei casi con degli esempi pratici.

**Caso 1:**

- Fornitore residente nella UE con RF o ID in Italia;
- merce che parte dall'Italia.

L'impresa acquirente deve applicare il reverse charge con integrazione della fattura estera perché il fornitore è residente nella UE e pertanto non può utilizzare la sua partita IVA italiana per fatturare a clienti soggetti passivi (solo ai privati). Adempimenti:

- integrazione con IVA della fattura del fornitore e doppia registrazione nei registri IVA vendite e acquisti (no Intrastat);
- registrazione della fattura estera in contabilità generale;
- esterometro.

Vediamo un esempio.

<sup>8</sup> Si ricorda che l'Intra 2-bis degli acquisti di beni ha valenza solo statistica ed è obbligatorio solo se viene superata la soglia di 200.000 € in almeno uno dei 4 trimestri precedenti.

**Fattura**

**Pagato**

Numero di riferimento del pagamento  
2WJ2D78UWDmQf97sBA22

Venduto da ██████████ GmbH  
P. IVA IT ██████████9999

---

Data di fatturazione / Data di consegna: 23 settembre 2020

Numero fattura: INV-IT-105173521-2020-36875

Totale da pagare: € 14,75

██████████ SPA  
VIA ██████████  
██████████  
IT

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito [www.amazon.it/contact-us](http://www.amazon.it/contact-us)

<p><b>Indirizzo sede legale</b> ██████████ S.p.A. Via ██████████ ██████████ IT P. IVA IT ██████████</p>	<p><b>Indirizzo di spedizione</b> ██████████ Spa IT01791330309 Via ██████████ ██████████ IT</p>	<p><b>Venduto da</b> ██████████ GmbH ██████████ Hannover, 30179 DE P. IVA IT ██████████9999</p>
---	---	---

**Informazioni sull'ordine**

Data ordine	23 settembre 2020	Numero ordine	OF2001655
Contratto	407-8884223-4998749		
Ordinato da	██████████		

**Dettagli fattura**

Descrizione	Quant.	P. Unitario (IVA esclusa)	IVA %	P. Unitario (IVA inclusa)	Prezzo Totale (IVA inclusa)
CSL-Computer Scheda PCIe 4 Porte SATA III eSATA III unità SSD e HDD - 6 Gbit s - 2 Porte SATA Interne - 2 Porte eSATA Esterne - ASMEDIA ASIN: B00YEML6UI	1	€ 14,75	0% <sup>(1)</sup>	€ 14,75	€ 14,75
<b>Totale fattura</b>					<b>€ 14,75</b>
					<b>Subtotale IVA</b>
					<b>€ 0,00</b>
					<b>Totale</b>
					<b>€ 0,00</b>

(1) Inversione contabile - Articolo 194 Direttiva 2006/112/EC

L'esempio sopra riportato riguarda un acquisto tramite il portale Amazon da parte di un'impresa italiana che si è identificata correttamente in fase di ordine con la propria partita IVA e il suffisso IT davanti.



*Se in fase di ordine il cliente non inserisce la propria partita IVA o la inserisce senza l'IT davanti oppure nel campo sbagliato, il fornitore estero potrebbe considerarlo come un privato ed emettere la fattura con IVA italiana. In tal caso, il cliente si troverebbe nell'impossibilità materiale di dimostrare che l'imposta erroneamente applicata è stata comunque versata e pertanto, in via prudenziale, dovrebbe evitare di considerarla in detrazione e procedere comunque con l'applicazione del reverse charge.*

Il fornitore tedesco è identificato direttamente in Italia (partita IVA con 999 nelle 3 ultime cifre tranne l'ultima) e in fattura indica solamente questa partita IVA e non quella tedesca (la circostanza aiuta a non confondere l'operazione con un acquisto intracomunitario di beni). In fattura non c'è alcuna indicazione sulla provenienza della merce, ma il **richiamo all'art. 194 della Direttiva 2006/112/CE** fa ritenere che si tratti di un acquisto interno (non intracomunitario) quindi che la merce parta dall'Italia o che l'operazione intracomunitaria sia stata posta in essere tra il soggetto in possesso della partita IVA tedesca e quella italiana del fornitore.

### Dubbio operativo

Nella citata Risoluzione n. 21/2015 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che: *"...il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, sia da considerare **non rilevante come fattura ai fini IVA** e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero."*

In pratica, questa "fattura" non dovrebbe entrare nella dichiarazione IVA presentata in Italia ma in quella presentata nel Paese estero di residenza del fornitore. L'Agenzia sembrerebbe pertanto affermare che la "fattura" dell'esempio non possa essere integrata ma debba essere emessa autofattura per mancato ricevimento della fattura comunitaria. A parere di chi scrive, si tratta di una questione meramente formale (non sanzionabile) perché l'eventuale integrazione della "fattura" sopra riportata, che si fa particolarmente apprezzare per la completezza dei dati esposti compreso il puntuale riferimento normativo alla Direttiva IVA comunitaria, determina il corretto assolvimento dell'imposta da un punto di vista sostanziale.

#### Caso 2:

- Fornitore residente nella UE (anche con RF o ID in Italia);
- merce che parte dalla UE.

Si tratta di un normale acquisto intracomunitario di beni. Adempimenti IVA:

- integrazione con IVA della fattura del fornitore e doppia registrazione nei registri IVA vendite e acquisti;
- registrazione della fattura estera in contabilità generale;
- Intra 2-bis (se dovuto);
- esterometro.

Esaminiamo l'esempio sotto riportato.



RICEVUTO 01 OTT 2020     **Fattura**

**Pagato**

Numero di riferimento del pagamento  
1RKeY3JVkYLDB5LcyQC

Venduto da [redacted] Ltd

P. IVA GB [redacted]

---

Data di fatturazione / Data di consegna     01 ottobre 2020

Numero fattura     INV-GB-828869505-2020-3805

Totale da pagare     € 47,48

[redacted] SRL  
VIA [redacted]  
[redacted]  
IT

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito [www.amazon.it/contact-us](http://www.amazon.it/contact-us)

<p><b>Indirizzo sede legale</b></p> <p>[redacted] SRL VIA [redacted] [redacted] IT P. IVA IT [redacted]</p>	<p><b>Indirizzo di spedizione</b></p> <p>[redacted] SRL VIA [redacted] [redacted] IT</p>	<p><b>Venduto da</b></p> <p>[redacted] Ltd [redacted] [redacted] [redacted] GB P. IVA GB [redacted]</p>
---	--	---

**Informazioni sull'ordine**

Data ordine     30 settembre 2020  
 Contratto     407-3054009-7498785  
 Ordinato da     [redacted] SRL

**Dettagli fattura**

Descrizione	Quant.	P. Unitario (IVA esclusa)	IVA %	P. Unitario (IVA inclusa)	Prezzo Totale (IVA inclusa)
Artfone C1 Telefono Cellulare Anziani, Pulsanti Grandi, Volume Grande. Funzione SOS,Nero ASIN: B0819LH56N	2	€ 23,74	0% <sup>(1)</sup>	€ 23,74	€ 47,48
<b>Totale fattura</b>					<b>€ 47,48</b>
IVA %					Prezzo Totale (IVA esclusa)
0%					€ 47,48
<b>Totale</b>					<b>€ 47,48</b>
					<b>Subtotale IVA</b>
					€ 0,00
					£0,00

**(1) Cessione Intracomunitaria di beni esenti - Articolo 138 Direttiva 2006/112/EC**

È un documento del Regno Unito

Pagina 1 di 1

Si tratta di un acquisto tramite il portale Amazon da parte di un'impresa italiana correttamente identificata in fase di ordine. Il fornitore è inglese e fattura utilizzando la sua partita IVA GB verificabile sul Vies. In fattura c'è l'indicazione "beni spediti dal Regno Unito" ed è **richiamato l'art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE**: si tratta, senza alcun dubbio, di un acquisto intracomunitario di beni.



*L'acquisto ha quale oggetto un telefono cellulare; l'acquirente che sceglie di considerare in detrazione l'imposta al 50% dovrà operare tale detrazione registrando la fattura integrata nel registro acquisti, mentre dal registro vendite l'IVA entrerà in liquidazione per intero.*

#### Caso 3:

- Fornitore residente extra-UE (anche con RF in Italia);
- merce che parte dall'Italia.

Si applica il reverse charge con emissione di autofattura perché il fornitore è residente extra-UE e pertanto non può utilizzare il suo RF italiano per fatturare a clienti soggetti passivi (solo ai privati).  
Adempimenti IVA:

- registrazione della fattura estera in contabilità generale;
- autofattura con IVA e doppia registrazione nei registri IVA vendite e acquisti;
- esterometro.

#### Caso 4:

- Fornitore residente extra-UE (anche con RF in Italia);
- merce che parte dalla UE.

Il fornitore extra-UE dovrebbe nominare un RF nel Paese UE di partenza della merce per fatturare una cessione intracomunitaria. In tal caso gli adempimenti sono quelli del caso 2 (acquisto intracomunitario di beni).

#### Caso 5:

- Fornitore residente extra-UE (anche con RF in Italia);
- merce che parte da un paese extra-UE.

Il cliente dovrebbe ricevere una bolla doganale di importazione da registrare nel registro IVA acquisti per detrarre l'imposta. È anche possibile che l'importazione venga effettuata dal RF italiano del fornitore estero: in tal caso per il cliente gli adempimenti IVA saranno quelli del caso 3 (autofattura).